

A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -

Circolare n. 2020/06
Legnago, 26.03.2020

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
Entrata in vigore da oggi 26/03/2020**

Ecco una sintesi:

- 1) legittimazione dei provvedimenti tramite DPCM: in sostanza si autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri competenti a prendere provvedimenti con carattere di legge senza dover ricorrere al decreto legge;
- 2) i provvedimenti pertanto già emanati che sospendono alcune attività e limitano la circolazione delle persone fino al 3 aprile 2020, hanno valore di legge;
- 3) i Presidenti delle Regioni o delle Province Autonome possono adottare misure restrittive in accordo con i Ministri competenti;
- 4) i Sindaci non possono adottare provvedimenti non in linea con quelli adottati dai ministeri competenti;
- 5) sono state inasprite le sanzioni per chi non osserva le disposizioni che impone i divieti alla circolazione fuori dalla propria abitazione (fatte salve le eccezioni previste dalla legge) con aumento delle pene pecuniarie (minimo euro 400 massimo euro 3 mila aumentate di un terzo se si utilizza un veicolo), fermo restando le conseguenze di carattere penale.

INDENNITÀ COVID-19 DI EURO 600

Si tratta di indennità previste dell'importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.

Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l'elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:

- Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi.

A tale indennità possono accedere:

- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell'INPS;
 - i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS. Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria.

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

- Artigiani
- Commercianti
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell'accesso all'indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Modalità di richiesta

Ad oggi non è disponibile nel sito web dell'INPS un modello di domanda che sarà disponibile da lunedì 30 marzo 2020. Si dovrà, pertanto, accedere al sito web INPS nell'area riservata utilizzando il proprio codice PIN per l'inoltro della domanda di contributo in via telematica.

Le domande si possono presentare da **lunedì 30 marzo 2020**.

DECRETO MISE del 25 marzo 2020

Il Ministro dello Sviluppo Economico con decreto del 25 marzo 2020 ha modificato le prescrizioni previste dal DPCM del 22 marzo 2020 come segue:

L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 è sostituito dal seguente:

ATECO DESCRIZIONE

1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3 Pesca e acquacoltura
5 Estrazione di carbone
6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24* Fabbricazione di imballaggi in legno
17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13 Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attività di corriere
55.1 Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)¹
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
82.20 Attività dei call center²
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese³
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

*Correzione del codice 16.24.20.

1. Esclusivamente in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM di data 11 marzo 2020 e del presente allegato 1.
2. Con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare in relazione a contratti stipulati con soggetti che svolgono attività economiche di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM di data 11 marzo 2020 e del presente allegato 1.
3. Esclusivamente per le consegne a domicilio.

Per le attività elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) le "Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)" (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
- b) le "Attività dei call center" (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
- c) le "Attività e altri servizi di sostegno alle imprese" (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, **le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.**

Le disposizioni del decreto producono effetto da oggi **26 marzo 2020**.

Sono pertanto autorizzate ad esercitare solo le attività con codice ATECO presenti nell'elenco e quelle individuate dal DPCM 11 marzo 2020 (come da Circolare del Ministero dell'Interno inviata ieri).

ALTRE NOTIZIE

- Con Ordinanza n. 4 del Commissario Straordinario (Arcuri) pubblicata in GU n. 78 del 24/03/20220, sono state previste agevolazioni per le imprese che convertono la loro produzione in prodotti e/o apparecchiature per i contrasto del COVID-19. Le domande si possono presentare da oggi. Sono previsti finanziamenti agevolati fino al 75% su investimenti e/o acquisti non inferiori a 200 mila euro e non superiori a 2 milioni di euro. Chi fosse interessato può contattare lo Studio.

- Chiarimenti da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione riguardanti le rateizzazioni. Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso, che scadono nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, è sospeso ed è possibile pagare queste rate entro il 30 giugno 2020. Come citato, dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sul proprio sito internet, su alcune FAQ relative alla sospensione delle cartelle di pagamento prevista dall'art. 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18, più che di sospensione, sembra corretto parlare di proroga: infatti, per le cartelle di pagamento il cui termine di pagamento scade tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, i pagamenti vanno eseguiti, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2020. Il chiarimento più importante è pertanto il seguente: anche le rate da dilazione dei ruoli sono soggette alla proroga. Dunque, le rate scadute a marzo, aprile, maggio potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro fine giugno. Ciò significa che se entro il 30 giugno 2020 non vengono pagate le rate insolute, tutte vengono computate tra quelle utili ai fini della decadenza dalla dilazione. Rammentiamo che si decade dal piano di rateizzazione ove non vengano pagate cinque rate del piano, anche non consecutive. A differenza di quanto detto dalla circolare n. 5 dell'Agenzia delle Entrate, è evidente che per le cartelle la proroga al 30 giugno 2020 sussista senza eccezioni. Altri chiarimenti riguardano la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio di qualsiasi attività esecutiva oppure cautelare. Precisazione, questa, che se a prima vista sembrerebbe superflua vista l'emergenza in atto, non era affatto scontata: la sospensione delle attività di riscossione, come sancisce l'art. 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18, riguarda nello specifico gli uffici degli enti impositori, dunque gli agenti della riscossione potrebbero essere esclusi. Si ricorda comunque che le predette precisazioni valgono soltanto per le cartelle di pagamento di Agenzia delle Entrate – Riscossione e non per gli avvisi bonari (che sono soggetti a diversa disciplina e per i quali, ad oggi, non sembra che ci siano proroghe nei pagamenti).

- Rimane fissato al 31 marzo 2020 (già oggetto di proroga) il termine per l'invio e per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche (CU).

- Non sono stati prorogati i termini per il versamento dell'imposta di registro (ad esempio per i versamenti annuali relativi alle locazioni) e della Tassa sulle concessioni governative (come ad esempio il versamento per la vidimazione di libri e registri delle società di capitali).

- Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E del 23 marzo 2020, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha introdotto, tra le varie misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici nonché di quelli processuali. Le disposizioni normative che rilevano in tal senso sono quelle previste dagli articoli 67 e 83 del decreto. L'articolo 67, al comma 1, prevede che «sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».

Il comma 4 del citato articolo 67 rinvia, inoltre, alle disposizioni presenti nell'ordinamento che prevedono la proroga biennale dei termini di decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta la sospensione.

La disciplina appena richiamata va completata con le disposizioni del decreto che prevedono al comma 2 dell'articolo 83 la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (come ad esempio gli accertamenti con adesione), precisando inoltre che «ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». Conseguentemente:

- i. per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendogli stessi a decorrere dal 16 aprile;
- ii. per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l'inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.

Significa che se ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione (ovvero di presentazione dell'eventuale ricorso) scade il 27 luglio 2020.

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:
<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.